



ALLEGATO 5
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO
DEI PRODOTTI ITTICI

APPROVATO E MODIFICATO RISPETTIVAMENTE CON
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 727/1990 E N. 311/1996

727 24.9.1990
N. del

15
Punto N. O.d.g.



RIC. 19. OTT. 1990

P.C. n. 30631

Allegati N.

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL MERCATO ITTI-
CO ALL'INGROSSO.

L'anno millenovecentonovanta addì ventiquattro del mese di settembre
21.25
alle ore, in Fano, nella sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione
del Sindaco, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli Consiglieri, Il Consiglio co-
munale in seduta pubbl. prima convocazione, Sessione straordinaria

Fatto l'appello nominale, sono risultati presenti i signori Consiglieri:

Presenti	
1 - Baldarelli Francesco	SI
2 - Tecchi Corrado	SI
3 - Carnaroli Cesare	SI
4 - Aguzzi Stefano	SI
5 - Franchi Gianfranco	SI
6 - Isotti Manuela	SI
7 - Maiorano Nello	SI
8 - Santinelli Giancarlo	SI
9 - Nicolini Rosa Scopelliti	
10 - Iacucci Alberto	
11 - Pasquini Carlo Alberto	SI
12 - Minardi Renato Claudio	SI
13 - Pucci Fiorangelo	SI
14 - Amati Gramolini Catia	SI
15 - Mazzanti Gianfranco	SI
16 - Mattioli Mauro	SI
17 - Bonetti alias Bertozzi Paolo	SI
18 - Broccoli Rolando	SI
19 - Volpini Lorenzo	SI
20 - Renzoni Angelo	SI
	15

Presenti	
21 - Pedinotti Giancarlo	
22 - Giuliani Giuliano	SI
23 - Celani Pietro	SI
24 - Ugucconi Fabio	
25 - Tebaldi Franco	SI
26 - Coraducci Gerardo	
27 - Rovinelli Renzo	
28 - Luzietti Carlo	SI
29 - Falcioni Mauro	SI
30 - Carboni Paolo	SI
31 - Darvini Aldo Enzo	SI
32 - Zaganelli Marco	SI
33 - Zacchilli Odino	SI
34 - Morelli Paolo	SI
35 - Rapa Bruno	SI
36 - Maggioli Marco	SI
37 - Cuzzupoli Marco	SI
38 - Biagioni Lorenzo	
39 - Brunori Augusto	SI
40 - Rossi Giancarlo	
	28

Hanno giustificato l'assenza i Signori Scopelliti, Coraducci, Rossi, Zaganelli

Il Sig. Baldarelli F., Sindaco, assunta la Presidenza, riconosciuto legale il nu-
mero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Assiste il Segretario Generale-Dr. Suppl.Dott. Alberto Cingolani

*Copia alla Leg.
M. D'Amico
GAB*

19/10/90

[Signature]

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.

(In precedenza sono entrati i sigg. consig. Aguzzi Stefano, Rovinelli Renzo, Iacucci Alberto, Pasquini Carlo Alberto, Pedinotti Giancarlo, Tecchi Corrado, Uguccioni Fabio. Sono usciti i sigg. consig. Morelli Paolo, Maggioli Marco, Tecchi Corrado, Iacucci Alberto).

SONO PRESENTI N. 31 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale n. 29 del 31.8.1984;

VISTO il regolamento tipo per i Mercati all'Ingrosso dei prodotti ittici approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 27.2.1990 in attuazione del disposto dell'art. 7 della suddetta L.R. n. 29/84;

VISTO il regolamento per il Mercato Ittico all'Ingrosso attualmente vigente adottato con delibera del Commissario straordinario n. 373 del 19.10.1959 ed approvato con decreto prefettizio n. 34448, div. 3/3, del 17.12.1959 e successivamente modificato con delibera del Commissario straordinario n. 279 del 7.9.1960, approvata con decreto prefettizio n. 30397, div. 3/3, del 5.10.1960;

VISTA la nota in data 7.6.1990 con la quale il Direttore del Mercato Ittico all'Ingrosso inoltra per gli opportuni provvedimenti deliberativi di adozione da parte del Consiglio Comunale, lo schema di regolamento per il Mercato all'Ingrosso di prodotti ittici approvato con D.P.G.R. n. 27 del 27.2.1990, conformemente alla delibera del Consiglio Regionale n. 217 del 31.1.1990, esaminata senza rilievi dalla Commissione di Controllo con decisione n. 901290 del 23.2.1990, che attua il dispositivo della L.R. n. 29 del 31.8.1984;

VISTO che con separata nota lo stesso Direttore del Mercato Ittico propone le integrazioni e variazioni ritenute necessarie per adeguare il detto regolamento al Mercato Ittico all'Ingrosso di Fano in attuazione di quanto previsto dallo stesso regolamento tipo n. 27 del 27.2.1990;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

VISTO lo schema di regolamento suddetto, con le integrazioni e variazioni proposte, costituito di n. 36

articoli, con allegate le tabelle "A" e "B", parti integranti dello stesso;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 53, comma primo, della legge 8.6.1990, n. 142, espressi dal Responsabile del Servizio interessato e dal V. Segretario Generale del Comune;

VISTO il parere espresso dalla Comm.ne Consiliare 1^a nella seduta del 15.9.1990;

VISTO l'art. 32 della legge 8.6.1990, n. 142;

Con voti unanimi, palesemente espressi, come da proclamazione del Presidente;

D E L I B E R A

1° - di approvare il nuovo regolamento per il Mercato Ittico all'Ingrosso, costituito di n. 36 articoli e delle unite tabelle "A" e "B", nel testo allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2° - di stabilire che il predetto regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo e la sua ripubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

***** /ds

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, CHE VIENE COME
APPRESSO SOTTOSCRITTO:

IL SEGR. GEN. SUPPL. IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to A. Cingolani f.to F. Baldarelli

f.to C. Carnaroli

La presente deliberazione di Consiglio n. 727 del 24.9.1990
viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi con decorrenza odierna, con invio della
stessa al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Pesaro,
ai sensi dell'art. 45, comma 1°, della Legge 8.6.1990, n. 142.

IL SEGRETERARIO GEN. SUPPL.

FANO, lì 28.09.1990

dr. Alberto Cingolani

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

FANO, lì 28.09.1990

VISTO: IL SINDACO



IL SEGRETERARIO GEN. SUPPL.

dr. A. Cingolani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per
quindici giorni ed è divenuta esecutiva in seguito all'esame
senza rilievi del Comitato Regionale di Controllo - di Pesaro,
ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.6.1990, n. 142, nella
seduta del con N° Prot.

REGIONE MARCHE

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE AUTONOMA DI PESARO

IL ... SEGRETERARIO

FANO, lì

N. 33678 prot.

LA SEZIONE

NELLA SEDUTA ODIERNA

NON HA RISCOETRATO VIZI DI LEGITTIMITA'



Pesaro, lì

11 OTT 1990

IL SEGRETERARIO

G. Balle

NUOVO REGOLAMENTO PER
IL MERCATO ALL'INGROSSO DI
PRODOTTI ITTICI

COMUNE DI FANO

Allegato alla deliberazione di Consiglio
n. 127 in data 24-9-90
di cui fa parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 1

DEFINIZIONE DEL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI

COMMA 1 - Il mercato all'ingrosso è costituito dai locali e dalle attrezzature messi a disposizione degli operatori economici nonché dai servizi necessari per il funzionamento del mercato stesso, siti in Fano, Viale Adriatico n. 50, di proprietà del Comune di Fano.

COMMA 2 - Per mercati all'ingrosso alla produzione dei prodotti ittici s'intende quello in cui avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, dei prodotti conferiti da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 31 agosto 1984, n. 29.

COMMA 3 - Per vendite all'ingrosso si intendono quelle effettuate presso il mercato all'ingrosso senza alcun limite di peso.

ART. 2

DEFINIZIONE DEI PRODOTTI ITTICI

COMMA 1 - La denominazione generica "prodotti ittici", usata nel presente regolamento, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato normalmente all'alimentazione umana.

COMMA 2 - Il commercio all'ingrosso dei molluschi terrestri (chioccioline e lumachine), delle rane e di esche vive e conservate, può essere soggetto alle norme del presente regolamento.

COMMA 3 - Per la definizione di commercio all'ingrosso si fa riferimento alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

ART. 3

GESTIONE DI MERCATO

COMMA 1 - Il mercato è gestito dal Comune di Fano secondo le norme di cui all'art. 6 della L.R. 31 agosto 1984, n. 29.

COMMA 2 - I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi ed all'ammortamento e miglioramento degli impianti.

COMMA 3 - Le operazioni commerciali che si svolgono nei mercati ittici, per esigenze contabili, amministrative e tributarie, possono essere svolte anche nell'ambito di rapporti di Commissione; in tal caso la direzione può assumere la figura del commissionario.

ART. 4

COMMISSIONE DEL MERCATO

COMMA 1 - Presso il mercato è istituita la Commissione del mercato presieduta dal Sindaco del Comune sede del mercato o da un suo delegato; ove si tratti di consorzi, da uno dei Sindaci dei Comuni consorziati o da un suo delegato.

COMMA 2 - La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale del Comune, sede del mercato, ed è composta, oltre che dal Presidente, dai seguenti altri membri:

- a) due rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale del Comune sede del mercato e due rappresentanti per ciascun Comune consorziato, qualora l'ente gestore sia un consorzio, assicurando la rappresentanza delle minoranze;
- b) un rappresentante dell'ente promotore dell'istituzione. Nel caso in cui l'ente promotore sia il Comune o consorzio di Comuni, questi s'intende già rappresentato nella persona del Sindaco o suo delegato;
- c) un rappresentante dell'ente gestore. Nel caso in cui ente gestore sia il Comune o consorzio di Comuni, questi s'intende già rappresentato nella persona del Sindaco o suo delegato;
- d) un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- e) due rappresentanti del movimento cooperativo;

- f) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori;
- g) un rappresentante delle associazioni dei consumatori, previste dalla L.R. 24 del 30 agosto 1986;
- h) un rappresentante dei produttori;
- i) un rappresentante degli industriali che provvedono alla trasformazione e conservazione dei prodotti;
- l) due rappresentanti dei commercianti all'ingrosso;
- m) un rappresentante dei concessionari-commissionari del mercato, ove esistano;
- n) due rappresentanti dei commercianti al dettaglio;
- o) un rappresentante dei commercianti ambulanti;
- p) il responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. o un suo delegato;
- q) il responsabile del Servizio Veterinario della U.S.L. o un suo delegato;
- r) un rappresentante del Servizio Decentrato Agricoltura, Foreste e Alimentazione competente per territorio, designato dalla Giunta Regionale;
- s) un rappresentante delle autorità marittime.

COMMA 3 - Oltre ai componenti sopra indicati, il Consiglio Comunale potrà integrare la Commissione con i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei facchini e degli operatori dell'esportazione, ove esistano.

COMMA 4 - La Commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno un Comitato tecnico, presieduto dal Presidente della Commissione stessa o da un suo delegato.

COMMA 5 - La Commissione determina le competenze e le norme relative alla durata in carica nonché quelle necessarie al funzionamento del Comitato tecnico. Alle sedute della Commissione e del Comitato tecnico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del mercato.

COMMA 6 - La Commissione e l'eventuale Comitato tecnico durano in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.

COMMA 7 - Ai lavori della Commissione e del Comitato tecnico possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.

COMMA 8 - Un dipendente designato dal Comune, sede di mercato, funge da segretario della Commissione e del Comitato tecnico; egli redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere approvato dai rispettivi organismi e firmato dal Presidente.

COMMA 9 - Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione e dal Comitato tecnico è trasmessa, entro quindici giorni dalla seduta, al Comune, sede del mercato, dall'ente gestore e al Direttore del mercato a cura del segretario.

COMMA 10 - Ai membri della Commissione spetta una indennità per ogni effettiva partecipazione alle sedute nella stessa misura di quella prevista a favore dei consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale.

COMMA 11 - Le spese per il funzionamento della Commissione di mercato sono a carico dell'ente gestore.

ART. 5

FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DEL MERCATO

COMMA 1 - La Commissione del mercato, di cui al precedente art. 3, è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne venga avanzata richiesta da almeno cinque componenti o dall'ente gestore. Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione, salve eventuali convocazioni di urgenza da inviare con preavviso di 24 ore.

COMMA 2 - Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

COMMA 3 - I membri della Commissione e del Comitato tecnico che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

COMMA 4 - Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente;

COMMA 5 - La Commissione del mercato ha il compito di:

- a) esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti e i controlli necessari e adottare o ratificare i provvedimenti disciplinari ed amministrativi e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del mercato;
- b) proporre agli enti interessati le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- c) esprimere il proprio parere all'ente gestore e all'Amministrazione Comunale, sede di mercato, per quanto di competenza:
 - 1) sugli orari delle operazioni di mercato;
 - 2) sui criteri per le assegnazioni dei punti di vendita e sul numero degli stessi;
 - 3) sui canoni di concessione dei punti di vendita;
 - 4) sulle tariffe dei servizi di mercato;
 - 5) sul regolamento del mercato, suggerendo eventuali modifiche;
 - 6) sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi di mercato e sulle eventuali variazioni dello stesso;
 - 7) su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso;
 - 8) sull'osservanza delle norme di qualità e igienico - sanitarie;
 - 9) sul bilancio preventivo e consuntivo;
 - 10) sull'istituzione di nuovi servizi di mercato;
- d) deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori del mercato e ratificare la sanzione disposta - in casi gravi ed urgenti - dal Direttore del mercato, in base alla normativa vigente.

COMMA 6 - La Commissione esercita inoltre ogni altra attribuzione prevista dalla L.R. 31 agosto 1984, n. 29 e dal presente regolamento.

COMMA 7 - La Commissione del mercato deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ART. 6

DIRETTORE DEL MERCATO

COMMA 1 - Al mercato è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso. La nomina è di competenza dell'ente gestore.

COMMA 2 - Sono ammessi a concorrere alla nomina a Direttore del mercato coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze agrarie, in medicina veterinaria, in scienze della produzione animale o di titoli equipollenti.

COMMA 3 - Sono ammessi al concorso di cui al precedente comma, anche coloro che, in assenza del diploma di laurea, siano in possesso del titolo di studio non inferiore alla licenza della scuola media superiore e che dimostrino di avere svolto soddisfacenti funzioni di Direttore del mercato da almeno cinque anni.

COMMA 4 - La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, bandito dal Comune sede del mercato, sentita la Commissione del mercato.

COMMA 5 - L'esame di concorso viene sostenuto innanzi ad una Commissione, la cui nomina è fatta con atto del Consiglio Comunale del Comune sede di mercato.

COMMA 6 - Fra le materie d'esame del concorso secondo quanto verrà precisato nel bando stesso, devono essere comprese le seguenti: il commercio nei suoi diversi aspetti, la statistica, il trasporto, la conservazione dei prodotti trattati nel mercato e la legislazione relativa, specialmente attinente alle norme igieniche, nonché elementi di diritto costituzionale, amministrativo e penale, della legislazione del lavoro e previdenza sociale, della legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie.

COMMA 7 - Il Direttore del mercato non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati o da pubbliche Amministrazioni, né di svolgere attività ritenute incompatibili dal Comune sede del mercato con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.

COMMA 8 - Il trattamento economico e giuridico del Direttore è regolato dal Comune sede di mercato.

COMMA 9 - Comunque il trattamento economico del Direttore dovrà essere pari a quello riservato ai funzionari apicali dell'organico comunale.

COMMA 10 - Con le modalità previste dal presente articolo, può essere nominato un vice-Direttore del mercato.

COMMA 11 - La nomina del vice-Direttore è obbligatoria nei mercati di rilevanza regionale così classificati nella delibera n. 76/87.

ART. 7

COMPITI DEL DIRETTORE

COMMA 1 - Il Direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dall'ente gestore e alle decisioni adottate dalla Commissione del mercato nell'ambito della sua competenza.

COMMA 2 - Egli dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, propone all'ente gestore e all'Amministrazione Comunale sede del mercato le sanzioni per le eventuali mancanze e inadempienze del personale secondo le norme contenute nei regolamenti.

COMMA 3 - Al Direttore del mercato sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti:

- a) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- b) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;

- c) vigilare perchè non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- d) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino secondo le norme legislative e regolamentari;
- e) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- f) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- g) proporre all'ente gestore, al Comune sede del mercato ed alla Commissione del mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonchè il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
- h) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- i) accertare a richiesta degli operatori alle vendite, rilasciandone certificazione, la specie e la qualità del prodotto;
- l) vigilare affinchè l'attività degli astatori si svolga secondo le norme di legge e il regolamento;
- m) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario proposto al servizio igienico-sanitario del mercato;
- n) vigilare affinchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;
- o) eseguire e disporre saltuariamente ispezioni, nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne;
- p) in casi particolari ed urgenti, adottare provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'ente gestore, alla Commissione del mercato e al Comune sede del mercato;
- q) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione del mercato;
- r) predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di

mercato, per la buona conservazione delle merci depositate nel mercato stesso;

- s) emanare ordini di servizio in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- t) esercitare la polizia amministrativa del mercato a mezzo dei Vigili Urbani e agenti annonari messi a disposizione;
- u) vigilare affinché l'attività dei concessionari e dei mandatari si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- v) disporre, nei casi gravi ed urgenti, la sospensione dal mercato per un periodo non superiore a tre mesi, salvo ratifica prevista nell'art. 4, comma 6, punto 4), di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso e, nei casi di lievi infrazioni, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni.

COMMA 4 - Il Direttore ha facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

ART. 8

PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

COMMA 1 - Il Direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale assunto dall'ente gestore o dal Comune, sede del mercato, in relazione alle effettive necessità del mercato stesso. L'ente gestore provvede alla definizione della pianta organica del personale con l'indicazione delle qualifiche, dei compiti e del trattamento economico di ciascun dipendente.

COMMA 2 - Il Comando dei Vigili Urbani distaccherà presso il mercato un idoneo numero di Vigili di particolare competenza in ordine ai servizi che l'Amministrazione Comunale, sentito il Direttore del mercato, determinerà.

COMMA 3 - L'Amministrazione Comunale, sentito il Direttore del mercato, determinerà il numero, il grado e il periodo di permanenza dei Vigili Urbani che dovranno essere distaccati dal Comando per il servizio presso il

mercato. Il Comando, nella designazione dei Vigili, opererà tenendo conto della specifica competenza in relazione al servizio.

COMMA 4 - I Vigili Urbani si atterranno alle istruzioni impartite dal Direttore per la più esatta applicazione del presente regolamento. In particolare segnaleranno direttamente al Direttore le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni elevate, i reclami ricevuti ed ogni altro fatto che possa influire sul normale funzionamento del mercato.

ART. 9

RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

COMMA 1 - Nel mercato devono essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti. Le rilevazioni saranno finalizzate alle esigenze poste dall'Istituto Centrale di Statistica e dal sistema informativo regionale nonché, per particolari aspetti, dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo. L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, per le finalità e le esigenze del proprio centro di informazione di mercato, può distaccare, presso la direzione, un proprio funzionario.

COMMA 2 - Documento di base per la rilevazione dei dati è la bolletta d'asta, che deve quindi all'uopo contenere le seguenti indicazioni:

- a) specie e qualità contrattate (come indicate dal D.M. 15 luglio 1983 - G.U. n. 210 del 2 agosto 1983). Voci cumulative (es.: mistaglia, frittura) sono ammesse solo ove il prodotto venga effettivamente conferito al mercato secondo tale modalità. L'elenco delle specie e qualità che compaiono in bolletta dovrà essere uniformato a livello regionale.
- b) qualità delle dette specie;
- c) provenienza. Nel caso di prodotto conferito direttamente dal produttore, dovrà essere indicato il nome del natante;
- d) destinatario;
- e) eventuali altri dati su richiesta dell'ente gestore, di cui al comma successivo.

COMMA 3 - I dati individuali sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine statistica, sia per i prezzi e per le specie, per le qualità che per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.

COMMA 4 - Tutte le rilevazioni statistiche sono inviate mensilmente alla Regione, al Comune sede del mercato e all'U.S.L. competente per territorio.

ART. 10

SERVIZI

COMMA 1 - L'ente gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi del mercato, salva la facoltà di dare concessione, privilegiando, a parità di condizioni, le forme cooperative, i seguenti servizi:

- a) il servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
- b) il servizio di pulizia del mercato;
- c) il servizio di bar e ristoro;
- d) il servizio di frigorifero;
- e) il servizio di distribuzione dei carburanti e lubrificanti;
- f) il servizio di cassa del mercato;
- g) il servizio di posteggio per i veicoli e automezzi;
- h) il servizio della pubblicità;
- i) il servizio di rifornimento del ghiaccio;
- l) il servizio di rifornimento e ricambio cassette;
- m) il servizio di pesatura;
- n) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

COMMA 2 - Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'ente gestore e il concessionario.

COMMA 3 - I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.

COMMA 4 - Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto, pena la decadenza.

ART. 11

VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA

COMMA 1 - Presso il mercato è istituito un apposito servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie dei prodotti della pesca, al quale provvede il servizio veterinario dell'U.S.L. competente per territorio.

COMMA 2 - Tutti i prodotti ittici, qualunque sia la loro provenienza e destinazione, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, nonché quelli destinati alla lavorazione, conservazione e trasformazione, debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario del veterinario preposto al servizio da parte dell'U.S.L., competente per territorio.

COMMA 3 - Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal veterinario che si renda necessaria per l'esecuzione della visita di controllo.

COMMA 4 - I prodotti ittici possono essere posti in vendita solo dopo la effettuazione della suddetta visita.

COMMA 5 - L'ente gestore pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari allo svolgimento delle sue funzioni.

COMMA 6 - Il Direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.

ART. 12

SERVIZIO DI PESATURA E DI VERIFICA DEL PESO

COMMA 1 - All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

COMMA 2 - La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature.

COMMA 3 - Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b) perfettamente regolari e verificati prima di essere adoperati;
- c) bene in vista ai compratori.

COMMA 4 - Prima di iniziare la pesatura, l'incaricato del servizio deve accuratamente verificare e campionare la pesa stessa. Dei guasti o del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la direzione.

COMMA 5 - Delle eventuali divergenze e dei reclami deve essere sollecitamente informata la direzione. Non verranno presi in considerazione reclami per differenze di peso dopo che le merci sono uscite dalla sala delle vendite.

COMMA 6 - E' vietato al pubblico entrare nel recinto delle pese; l'ingresso è consentito solamente al personale incaricato del servizio ed agli organi di vigilanza.

ART. 13

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO

COMMA 1 - Le operazioni di facchinaggio nell'ambito del mercato sono svolte direttamente dall'ente gestore, che può anche darle in concessione.

COMMA 2 - Il facchinaggio è pagato per i servizi secondo la tariffa proposta dall'ente gestore, ed approvata dal Comitato Provinciale dei Prezzi, sentita la Commissione del mercato, i rappresentanti sindacali dei facchini e il Comune nel cui territorio è situato il mercato, nel caso in cui l'ente gestore non sia il Comune stesso.

COMMA 3 - Il personale di fatica addetto al servizio deve indossare uniformi eventualmente prescritte dall'ente gestore sentita la Commissione del mercato. E' vietato ai facchini farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.

COMMA 4 - Il personale del servizio facchinaggio è direttamente responsabile del prodotto affidatogli fino al momento della effettiva consegna all'acquirente. Il personale del servizio facchinaggio è tenuto allo svolgimento delle operazioni secondo gli orari e le prescrizioni impartite dal Direttore. Nel caso di inosservanza di tali disposizioni o, di violazioni delle norme del presente regolamento o di turbativa del funzionamento del mercato, il personale del servizio facchinaggio è passibile delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal mercato da 1 a 10 giorni, disposta dal Direttore;
- b) esclusione dal mercato, nei casi di gravi violazioni, disposta dall'ente gestore, sentita la Commissione di mercato e previa contestazione dell'addebito.

ART. 14

CORRISPETTIVI E TARIFFE

COMMA 1 - I corrispettivi di uso dei magazzini, delle attrezzature pubbliche e dei posti di compera sono deliberati dall'ente gestore sentito il parere della Commissione del mercato. Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono proposte dall'ente gestore, sentito il parere della Commissione del mercato, ed approvate dal Comitato Provinciale dei Prezzi.

COMMA 2 - Le tariffe anzidette sono, a cura della direzione del mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possono prenderne visione.

COMMA 3 - Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dal comma precedente o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

COMMA 4 - Il Direttore del mercato può sospendere dal mercato coloro che contravvengono a quanto disposto dal comma precedente, salvo ratifica da parte della Commissione del mercato.

COMMA 5 - L'aliquota per il servizio di mercato, di direzione e di asta viene stabilita nella misura massima del 5%.

COMMA 6 - Per il servizio di riscossione, da parte dell'ente gestore, dei pagamenti da effettuarsi dai compratori e del conseguente versamento del dovuto ai venditori, o per il servizio di cassa, qualora venga istituito, ai sensi del successivo comma, l'aliquota massima viene stabilita nella misura dell'1%.

COMMA 7 - Nel mercato può essere istituita una cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato. La gestione della cassa è affidata ad un'azienda di credito, abilitata per legge in base ad apposita convenzione da stipularsi fra l'ente gestore e l'azienda di credito e da approvare dal Comune sede del mercato.

ART. 15

ORARIO E CALENDARIO

COMMA 1 - L'orario e il calendario del mercato sono fissati dall'ente gestore su proposta del Direttore, sentita la Commissione del mercato, e vengono affissi all'ingresso del mercato stesso.

COMMA 2 - L'inizio della contrattazione è annunciato con apposita segnalazione.

COMMA 3 - Nell'ambito del mercato all'ingrosso, il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio ed il termine delle operazioni di vendita.

ART. 16

VENDITORI E COMPRATORI

COMMA 1 - Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti, dal Direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui all'art. 3 della L.R. 31 agosto 1984, n. 29.

COMMA 2 - Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato attraverso l'esame della documentazione di cui all'art. 2 della L.R. 31 agosto 1984, n. 29.

COMMA 3 - In mancanza della suddetta certificazione, per l'ammissione alle vendite dei produttori sono valide le certificazioni rilasciate dall'autorità marittima di